

convenzione CMR non pregiudichino gli obiettivi fondamentali del regolamento n. 44/2001, non determinino risultati meno favorevoli alla realizzazione del buon funzionamento del mercato interno e siano sufficientemente chiare e precise.

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta il 29 marzo 2013 dal Vrhovno sodišče Republike Slovenije — Damijan Vnuk/Zavarovalnica Triglav d.d.**

(Causa C-162/13)

(2013/C 156/37)

*Lingua processuale: lo sloveno*

**Giudice del rinvio**

Vrhovno sodišče Republike Slovenije

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Damijan Vnuk

*Resistente:* Zavarovalnica Triglav d.d.

**Questione pregiudiziale**

Se la nozione di «circolazione dei veicoli» ai sensi del disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972 <sup>(1)</sup>, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità, debba essere interpretata nel senso che essa non comprende le circostanze del caso di specie, in cui l'assicurato della resistente ha urtato la scala del ricorrente con un trattore munito di rimorchio durante l'ammasso delle balle di fieno nell'aera del fienile, poiché l'evento non si è verificato in un contesto di circolazione stradale.

<sup>(1)</sup> GU L 103, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil Constitutionnel (Francia) il 4 aprile 2013 — Jeremy F./Premier ministre**

(Causa C-168/13)

(2013/C 156/38)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Conseil Constitutionnel

**Parti**

*Ricorrente:* Jeremy F.

*Convenuto:* Premier ministre

**Questioni pregiudiziali**

Se gli articoli 27 e 28 della decisione quadro n. 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri <sup>(1)</sup>, debbano essere interpretati nel senso di precludere agli Stati membri la previsione di un ricorso sospensivo dell'esecuzione della decisione dell'autorità giudiziaria che si pronuncia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda, o per accordare l'assenso all'azione penale, alla condanna o alla detenzione nei confronti di una persona ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà per reati anteriori diversi da quello per cui è stata consegnata a seguito di un mandato d'arresto europeo, oppure per la consegna a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di esecuzione, in forza di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato commesso prima della sua consegna.

<sup>(1)</sup> GU L 190, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 28 marzo 2013 — MTÜ Liivimaa Lihaveis/Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee**

(Causa C-175/13)

(2013/C 156/39)

*Lingua processuale: l'estone*

**Giudice del rinvio**

Riigikohus

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* MTÜ Liivimaa Lihaveis

*Convenuto:* Eesti-Läti programmi 2007-2013 Seirekomitee

*Interveniente:* Eesti Vabariigi Siseministeerium

**Questioni pregiudiziali**

2.1. Se, nel nominare il comitato di sorveglianza previsto all'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006 <sup>(1)</sup> del Consiglio dell'11 luglio 2006 e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1080/2006 <sup>(2)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, gli Stati membri che partecipano al